II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1979

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio di un acconto sulle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE (5);

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE, prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli acconti che possono essere consentiti (6);

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un acconto pari al 75 % dell'importo della domanda;

considerando che la domanda di rimborso, presentata dal Regno del Belgio per le spese sostenute per gli aiuti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, concessi durante il 1978, è completa e valida; che

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

l'importo totale delle spese del 1978 ammonta a 190 941 779 FB ed è ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
secondo l'articolo 8	121 866 771	19 137 968
secondo l'articolo 10	1 184 577	—
secondo l'articolo 11	46 143 399	—
secondo l'articolo 12	2 609 064	—
secondo l'articolo 13	—	—

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 47 735 445 FB ;

considerando che il versamento di un acconto relativo al periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del FEAOG per il medesimo periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un acconto pari al 75 % dell'importo di 47 735 445 FB, ossia 35 801 583 FB ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'acconto del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dal Regno del Belgio nel corso del 1978 per gli aiuti e i premi relativi all'amodernamento delle aziende agricole, comprese quelle delle zone agricole svantaggiate, è fissato in 35 801 583 FB.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente